



## CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ALTRE ATTIVITA' INNOVATIVE PER LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) è intervenuta sull'agevolazione relativa al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica, prevedendo:

- o la **PROROGA DELL'AGEVOLAZIONE fino al 2022;**
- o nuove **MISURE** dei crediti d'imposta;
- o alcune **PUNTUALIZZAZIONI** in relazione ai **COSTI AGEVOLABILI;**
- o l'**OBBLIGO** di **ASSEVERAZIONE** della **RELAZIONE TECNICA.**

Di seguito si esamina la disciplina.

### Soggetti beneficiari

**POSSONO ACCEDERE AL CREDITO D'IMPOSTA TUTTE LE IMPRESE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO**, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa.

### **IL CREDITO D'IMPOSTA NON SPETTA ALLE IMPRESE:**

- o **in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942 (Legge Fallimentare), dal Codice di cui al D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa) o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;**
- o **destinatario di sanzioni interdittive** ai sensi dell'articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.

**ATTENZIONE:** si precisa che **LA FRUIZIONE DEL BENEFICIO È SUBORDINATA ALLA CONDIZIONE DEL PIENO RISPETTO DELLE NORMATIVE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO APPLICABILI IN CIASCUN SETTORE E AL CORRETTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A FAVORE DEI LAVORATORI.**

### Profili temporali

Il credito d'imposta è riconosciuto per il **PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2019 E FINO A QUELLO IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2022.**

**ATTENZIONE:** Si attendono chiarimenti in merito alla decorrenza delle nuove disposizioni, in particolare se le nuove aliquote e massimali trovano applicazione a partire dal 2021.

### Tipologie di investimento ammissibili

Sono **PREVISTE TRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' AMMISSIBILI:**

- o **ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO;**
- o **ATTIVITA' DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA;**
- o **ALTRE ATTIVITA' INNOVATIVE.**



**ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO**

"...attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico..."

Sono considerate ammissibili:

- a) le **SPESE DI PERSONALE** relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni.

**N.B.** Le spese di personale relative a **SOGGETTI DI ETA' NON SUPERIORE A 35 ANNI, AL PRIMO IMPIEGO, IN POSSESSO DI UN TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA O ISCRITTI A UN CICLO DI DOTTORATO PRESSO UN'UNIVERSITA' ITALIANA O ESTERA O IN POSSESSO DI UNA LAUREA MAGISTRALE IN DISCIPLINE DI AMBITO TECNICO O SCIENTIFICO**, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al **150%** del loro ammontare. La maggiorazione si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in **LABORATORI E ALTRE STRUTTURE DI RICERCA SITUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO**;

- b) le **QUOTE DI AMMORTAMENTO, I CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA O DI LOCAZIONE SEMPLICE E LE ALTRE SPESE RELATIVE AI BENI MATERIALI MOBILI E AI SOFTWARE** utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo, **nel limite massimo complessivo del 30%** delle spese di personale indicate al punto a).

**N.B.** Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo;

- c) le **SPESE PER CONTRATTI DI RICERCA EXTRA MUROS AVENTI AD OGGETTO IL DIRETTO SVOLGIMENTO DA PARTE DEL SOGGETTO COMMISSIONARIO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO AMMISSIBILI AL CREDITO D'IMPOSTA.**

**N.B.** Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con **UNIVERSITA' E ISTITUTI DI RICERCA, NONCHE' CON START-UP INNOVATIVE**, aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al **150%** del loro ammontare.

**N.B.** Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti **APPARTENENTI AL MEDESIMO GRUPPO DELL'IMPRESA COMMITTENTE**, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte **INTERNAMENTE ALL'IMPRESA.**

**N.B.** Nel caso di **CONTRATTI STIPULATI CON SOGGETTI ESTERI**, le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti, anche se appartenenti allo stesso gruppo d'impresa, siano **FISCALMENTE RESIDENTI O LOCALIZZATI IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA O IN ALTRI STATI ADERENTI ALL'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO O IN STATI COMPRESI NELL'ELENCO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 04.09.1996**;

- d) le **QUOTE DI AMMORTAMENTO RELATIVE ALL'ACQUISTO DA TERZI, ANCHE IN LICENZA D'USO, DI PRIVATIVE INDUSTRIALI RELATIVE A UN'INVENZIONE INDUSTRIALE O BIOTECNOLOGICA, A UNA TOPOGRAFIA DI PRODOTTO A SEMICONDUTTORI O A UNA NUOVA VARIETA' VEGETALE**, nel limite massimo complessivo di **Euro 1.000.000** e a condizione che siano utilizzate **DIRETTAMENTE ed ESCLUSIVAMENTE** per lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo.



**N.B.** Le spese sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con **SOGGETTI TERZI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO O FISCALMENTE RESIDENTI O LOCALIZZATI IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA O IN STATI ADERENTI ALL'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO O IN STATI COMPRESI NELL'ELENCO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 04.09.1996.**

**N.B. NON SI CONSIDERANO AMMISSIBILI** le spese per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con **IMPRESE APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO DELL'IMPRESA ACQUIRENTE;**

- e) le spese per **SERVIZI DI CONSULENZA E SERVIZI EQUIVALENTI** inerenti alle attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo del **20%** delle spese di personale indicate al punto a) ovvero delle spese per contratti di ricerca extra muros indicate al punto c), senza tener conto della maggiorazione ivi prevista.

**N.B.** I relativi contratti devono essere stipulati con **SOGGETTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO O CON SOGGETTI FISCALMENTE RESIDENTI O LOCALIZZATI IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA O IN STATI ADERENTI ALL'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO O IN STATI COMPRESI NELL'ELENCO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 04.09.1996;**

- f) le spese per **MATERIALI, FORNITURE E ALTRI PRODOTTI ANALOGHI** impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili, svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del **30%** delle spese di personale indicate al punto a) ovvero delle spese per contratti di ricerca extra muros indicate al punto c).



**ATTIVITA' DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

*"...attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati..."*

Sono considerate ammissibili:

- a) le **SPESE PER IL PERSONALE** titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni.

**N.B.** Le spese di personale relative a **SOGGETTI DI ETA' NON SUPERIORE A 35 ANNI, AL PRIMO IMPIEGO, IN POSSESSO DI UN TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA O ISCRITTI A UN CICLO DI DOTTORATO PRESSO UN'UNIVERSITA' ITALIANA O ESTERA O IN POSSESSO DI UNA LAUREA MAGISTRALE IN DISCIPLINE DI AMBITO TECNICO O SCIENTIFICO**, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al **150%** del loro ammontare. La maggiorazione si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in **LABORATORI E ALTRE STRUTTURE DI RICERCA SITUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO**;

- b) le **QUOTE DI AMMORTAMENTO, I CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA O DI LOCAZIONE SEMPLICE E LE ALTRE SPESE RELATIVE AI BENI MATERIALI MOBILI E AI SOFTWARE** utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, nel limite massimo complessivo del **30%** delle spese di personale indicate al punto a).

**N.B.** Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;

- c) le **SPESE PER CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO IL DIRETTO SVOLGIMENTO DA PARTE DEL SOGGETTO COMMISSIONARIO DELLE ATTIVITA' DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA AMMISSIBILI AL CREDITO D'IMPOSTA.**

**N.B.** Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti **APPARTENENTI AL MEDESIMO GRUPPO DELL'IMPRESA COMMITTENTE**, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di ricerca e sviluppo svolte **INTERNAMENTE ALL'IMPRESA.**

**N.B.** Nel caso di **CONTRATTI STIPULATI CON SOGGETTI ESTERI**, le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti, anche se appartenenti allo stesso gruppo d'impresa, siano **FISCALMENTE RESIDENTI O LOCALIZZATI IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA O IN ALTRI STATI ADERENTI ALL'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO O IN STATI COMPRESI NELL'ELENCO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 04.09.1996**;

- d) le spese per **SERVIZI DI CONSULENZA E SERVIZI EQUIVALENTI** inerenti alle attività di innovazione tecnologica, nel limite massimo complessivo del **20%** delle spese di personale indicate al punto a) ovvero delle spese per contratti di ricerca indicate al punto c).

**N.B.** I relativi contratti devono essere stipulati con **SOGGETTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO O CON SOGGETTI FISCALMENTE RESIDENTI O LOCALIZZATI IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA O IN STATI ADERENTI ALL'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO O IN STATI COMPRESI NELL'ELENCO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 04.09.1996**;



e) le spese per **MATERIALI, FORNITURE E ALTRI PRODOTTI ANALOGHI** impiegati nelle attività di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del **30%** delle spese di personale indicate al punto a) ovvero delle spese per contratti di ricerca indicate al punto c).

**ATTENZIONE:** per **PRODOTTO O PROCESSO DI PRODUZIONE NUOVO O SOSTANZIALMENTE MIGLIORATO** si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

**N.B. NON SONO CONSIDERATE** attività di innovazione tecnologica **LE ATTIVITA' DI ROUTINE** per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le **ATTIVITA' VOLTE A DIFFERENZIARE I PRODOTTI DELL'IMPRESA DA QUELLI SIMILI**, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le **ATTIVITA' PER IL CONTROLLO DI QUALITA' E LA STANDARDIZZAZIONE DEI PRODOTTI.**



**ALTRE ATTIVITA' INNOVATIVE**

"...attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari..."

Sono considerate ammissibili:

- a) le **SPESE PER IL PERSONALE** titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture operative dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni.

**N.B.** Le spese di personale relative a **SOGGETTI DI ETA' NON SUPERIORE A 35 ANNI, AL PRIMO IMPIEGO, IN POSSESSO DI UNA LAUREA IN DESIGN O ALTRI TITOLI EQUIPARABILI**, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al **150%** del loro ammontare. La maggiorazione si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in **LABORATORI E ALTRE STRUTTURE DI RICERCA SITUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO;**

- b) le **QUOTE DI AMMORTAMENTO, I CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA O DI LOCAZIONE SEMPLICE E LE ALTRE SPESE RELATIVE AI BENI MATERIALI MOBILI E AI SOFTWARE** utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, nel limite massimo complessivo del **30%** delle spese di personale indicate al punto a).

**N.B.** Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;

- c) le **SPESE PER CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO IL DIRETTO SVOLGIMENTO DA PARTE DEL SOGGETTO COMMISSIONARIO DELLE ATTIVITA' DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA AMMISSIBILI AL CREDITO D'IMPOSTA, STIPULATI CON PROFESSIONISTI O STUDI PROFESSIONALI O ALTRE IMPRESE.**

**N.B.** Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti **APPARTENENTI AL MEDESIMO GRUPPO DELL'IMPRESA COMMITTENTE**, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte **INTERNAMENTE ALL'IMPRESA.**

**N.B.** Nel caso di **CONTRATTI STIPULATI CON SOGGETTI ESTERI**, le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti, anche se appartenenti allo stesso gruppo d'impresa, siano **FISCALMENTE RESIDENTI O LOCALIZZATI IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA O IN ALTRI STATI ADERENTI ALL'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO O IN STATI COMPRESI NELL'ELENCO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 04.09.1996;**

- d) le spese per **SERVIZI DI CONSULENZA E SERVIZI EQUIVALENTI** utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili, nel limite massimo complessivo del **20%** delle spese di personale indicate al punto a) ovvero delle spese per contratti di ricerca indicate al punto c).

**N.B.** Nel caso di **CONTRATTI STIPULATI CON SOGGETTI ESTERI**, le spese sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti, anche se appartenenti allo stesso gruppo d'impresa, siano **FISCALMENTE RESIDENTI O LOCALIZZATI IN ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA O IN ALTRI STATI ADERENTI ALL'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO O IN STATI COMPRESI NELL'ELENCO DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLE FINANZE 04.09.1996;**

**RIPRODUZIONE VIETATA**



- e) le spese per **MATERIALI, FORNITURE E ALTRI PRODOTTI ANALOGHI** impiegati nelle attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo del **30%** delle spese di personale indicate al punto a) ovvero delle spese per contratti di ricerca indicate al punto c).

### Misura dell'agevolazione

<b><i>ATTIVITA'</i></b>	<b><i>ALIQUTA</i></b>	<b><i>LIMITE MASSIMO</i></b>
Attività di ricerca e sviluppo	20% (della relativa base di calcolo)	€ 4.000.000 (ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi)
Attività di innovazione tecnologica	10% (della relativa base di calcolo)	€ 2.000.000 (ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi)
Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0	15% (della relativa base di calcolo)	€ 2.000.000 (ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi)
Attività di design e ideazione estetica	10% (della relativa base di calcolo)	€ 2.000.000 (ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi)

**N.B.** Nel rispetto dei massimali e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

**ATTENZIONE:** per le sole imprese non obbligate per Legge alla revisione legale dei conti, **le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.**

### Trattamento fiscale del credito di imposta

Il credito d'imposta per gli investimenti sopra menzionati:

- o **non concorre alla formazione del reddito d'impresa**, nonché della base imponibile ai fini IRAP;



- o non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (*Interessi passivi*) e 109, comma 5 (*Spese ed altri componenti negativi*), D.P.R. 917/1986;
- o **è cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

**ATTENZIONE:** tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non deve portare al superamento del costo sostenuto.

### Trattamento contabile

Nel rispetto del criterio di correlazione tra costi e ricavi, il trattamento contabile è differente a seconda che i costi siano stati imputati al Conto Economico o capitalizzati.

Nel caso di **imputazione al Conto Economico**, il credito d'imposta assume natura di **contributo in conto esercizio e viene iscritto alla voce A.5 di Conto Economico**.

In caso di **capitalizzazione** invece, il contributo dovrà essere iscritto in Bilancio come **contributo in conto capitale**, attraverso il metodo dei risconti o in base al metodo della rappresentazione netta.

Il corrispondente **credito d'imposta** troverà sempre allocazione nella voce **"Crediti tributari" dello Stato Patrimoniale**.

### Fruizione dell'agevolazione

Per quanto riguarda le modalità di utilizzo dell'agevolazione, la norma stabilisce che:

- o **IL CREDITO D'IMPOSTA È UTILIZZABILE ESCLUSIVAMENTE IN COMPENSAZIONE** tramite Modello F24 (ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997) **IN TRE QUOTE ANNUALI DI PARI IMPORTO**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione;
- o **LE IMPRESE DEVONO EFFETTUARE UNA COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**. Con apposito Decreto direttoriale saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile. **ATTENZIONE:** con Avvertenza del 29.12.2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che **la comunicazione è funzionale esclusivamente all'acquisizione da parte dello stesso delle informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative**. **Il diritto all'applicazione delle discipline agevolative e l'utilizzo in compensazione dei relativi crediti non sono subordinati al suddetto invio;**
- o il credito d'imposta **non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale;**
- o **ai fini della compensazione, non si applicano i limiti** di cui all'articolo 1, comma 53, Legge 244/2007 (**€ 250.000 per i crediti inseriti nel quadro RU**) e di cui all'articolo 34, Legge 388/2000 (**€ 700.000**).

### Obblighi documentali

**N.B.** La Legge di Bilancio ha previsto una serie di documenti affinché sia possibile accedere all'agevolazione.

In particolare:

### **RIPRODUZIONE VIETATA**





- l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da **apposita CERTIFICAZIONE RILASCIATA DAL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI**. Per le imprese non obbligate per Legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti alla Sezione A del Registro di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 39/2010;
- le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a **redigere e conservare una RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA che illustri LE FINALITA', I CONTENUTI, E I RISULTATI DELLE ATTIVITA' AMMISSIBILI** svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.  
**N.B.** Tale relazione deve essere predisposta a cura del **RESPONSABILE AZIENDALE DELLE ATTIVITA' AMMISSIBILI** o del **RESPONSABILE DEL SINGOLO PROGETTO O SOTTOPROGETTO** e deve essere controfirmata dal **RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPRESA**.  
**N.B.** Per le attività ammissibili **COMMISSIONATE A SOGGETTI TERZI**, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

### Controlli

L'Agenzia delle Entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica, nonché sulla base dell'ulteriore documentazione fornita dall'impresa, **effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina.**

In caso di **INDEBITA FRUIZIONE ANCHE PARZIALE DEL CREDITO**, l'Agenzia delle Entrate provvede al **RECUPERO DEL RELATIVO IMPORTO, MAGGIORATO DI INTERESSI E SANZIONI**, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.

Qualora si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico, l'Agenzia delle Entrate può richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico di esprimere il proprio parere.

### Decreto Ministero dello Sviluppo Economico

**N.B.** In merito al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico recante le disposizioni applicative concernenti la definizione delle attività di ricerca e sviluppo, delle attività di innovazione tecnologica e delle attività di design e ideazione estetica, l'individuazione degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e degli obiettivi di transizione ecologica, la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili, si rimanda al link [transizione40-2020.pdf](https://www.mise.gov.it/transizione40-2020.pdf) ([mise.gov.it](https://www.mise.gov.it)).

### Codice tributo

**N.B.** Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta tramite Modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 13/E del 01.03.2021 è stato istituito il codice tributo **6938 – Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo**,



**transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss.,  
Legge n. 160 del 2019.**

Lo Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.